



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Reg. generale n. 183 del 07/05/2024	Reg. settore n. 70 del 06/05/2024	Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
--	--	---

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13.03.2024 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2024 di Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026 ai sensi dell' art. 169 d.lgs. n. 267/2000;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Premesso che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di

- attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
 - che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta, o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Considerato, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

Considerato che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D.Lgs. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

Considerato:

- che il DPO deve essere designato per un dato periodo ed in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa;
- che i titolari del trattamento devono assicurarsi che ogni altra, eventuale, funzione professionale della persona che riveste il ruolo di DPO sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di DPO e non dia adito a conflitto di interessi (dovrà quindi essere autonomo, indipendente e non ricevere alcuna istruzione per l'esercizio delle sue attività);
- che i principali compiti del DPO, il cui nominativo deve essere comunicato all'Autorità di Controllo e al pubblico, sono quelli di:
 1. sensibilizzare e consigliare il Titolare in merito agli obblighi (misure e procedure tecniche e organizzative) derivanti dal Regolamento;
 2. sorvegliare l'applicazione delle politiche compresa l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e l'effettuazione degli audit connessi;

3. sorvegliare l'applicazione del Regolamento, con particolare riguardo alla protezione fin dalla progettazione, alla protezione di default, alla sicurezza dei dati, alle informazioni dell'interessato ed alle richieste degli stessi per esercitare i diritti riconosciuti;
4. controllare che il Titolare effettui la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA) e richieda all'Autorità di Controllo l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti;
5. fungere da punto di contatto per l'Autorità di Controllo per questioni connesse al trattamento e consultarla, se del caso, di propria iniziativa;
6. informare i rappresentanti del personale (es. rappresentanti sindacali) sui trattamenti che riguardano i dipendenti;

Considerato che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità idonee a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della “*conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39*” del medesimo GDPR;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: “*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*”;

Constatato che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento tramite la presente procedura;

Visto:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
- 1) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- 2) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- 3) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*”;
- il Decreto Lgs. n. 36 del 31.03.2023 in particolare l'art. 17 il quale stabilisce che:

“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente,

unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;

- l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che per gli affidamenti di servizi e forniture di valore inferiore a 140.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’allegato 1.1 al D. Lgs. 36/2023, art. 3, lett. d), nel quale è fornita la seguente definizione dell'affidamento diretto: “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.*”;

Considerato:

- che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici;
- che le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- che tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell’operatore economico per le verifiche previste;

Appurato che la richiesta dei codici CIG per le procedure assoggettate al D.lgs. n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01.01.2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

Preso atto del comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2024 avente ad oggetto: “*Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro*” con il quale viene specificato che:

- “[...] *L’Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici -*

PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024";

- *"[...] A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale";*

Riscontrato che, in riferimento a quanto disposto, in via transitoria, è ora possibile richiedere il codice CIG, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000, attraverso l'applicativo web della Piattaforma Contratti Pubblici;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di riassumere, nel presente atto, gli elementi necessari e principali della manifestazione della volontà di contrarre, precisando che:

- **scopo della procedura:** rispetto della prescrizione normativa della nomina del DPO (Data Protection Officer) Responsabile della protezione dei dati imposta dall'entrata in vigore del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679;
- **oggetto del contratto:** affidamento dell'incarico di DPO;
- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- **durata dell'incarico:** triennale, con decorso dalla data della definizione della procedura di affidamento;
- **clausole ritenute essenziali:** indicate nella presente determinazione e nella corrispondenza e/o accordi intercorsi tra le Parti;
- **forma del contratto:** stipula prevista nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, così come previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;

Esaminata l'offerta commerciale, richiesta per le vie brevi, rimessa dalla Ditta di seguito indicata:

Denominazione	Sede legale	C.F./P.IVA	Importo triennale
Nicola Zuddas S.R.L.	Via G.B Tuveri, 22 09129 Cagliari	01913870927	€ 3.600,00 (oltre IVA)

Considerato che il ruolo particolarmente delicato del DPO impone la necessità di assicurare all'Ente la professionalità più alta possibile dal punto di vista della formazione giuridica e competenza specifica;

Valutato il servizio offerto dalla Ditta Zuddas S.R.L. come completo e ritenuta l'offerta della stessa società adeguata nel rapporto servizio offerto e costo richiesto;

Accertato che il progetto e l'offerta economica presentati dalla suindicata Ditta soddisfano compiutamente le esigenze dell'Ente;

Ritenuto opportuno per l'Ente, in base alle su esposte considerazioni, provvedere ad affidare direttamente il servizio in oggetto;

Vista la delibera di G.C. n. 21 del 29/05/2017, avente per oggetto: "APPROVAZIONE PATTO D'INTEGRITÀ";

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Dato atto che:

- si è provveduto alla registrazione del presente approvvigionamento presso la piattaforma PCP dell'ANAC cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara CIG: B189EDEC04;
- che la Ditta assolve agli obblighi di verifica sulla regolarità contributiva, come risultante dal Durc, di cui al certificato INAIL_42415418, con scadenza validità al 11/06/2024, allegato al presente provvedimento;

Ritenuto di procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l'esecuzione della spesa;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL";

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto il D.lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni legislative citate al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di provvedere, sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, all'affidamento triennale dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.), alla Ditta Nicola Zuddas S.R.L., P.IVA/C.F. 01913870927 con sede in Via G.B-. Tuveri n. 22, 09129 Cagliari;

Di impegnare la somma complessiva di Euro 4.392,00 (€ 3.600,00 + € 792,00 IVA) per l'affidamento triennale dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.);

Di imputare l'onere derivante dalla presente determinazione al capitolo 1050 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2026, dove esiste la sufficiente disponibilità per la presente spesa, secondo il seguente schema:

esercizio	Capitolo	importo
2024	1050	€ 976,00
2025	1050	€ 1.464,00
2026	1050	€ 1.464,00
2027	1050	€ 488,00

Di provvedere alla pubblicazione, delle informazioni prescritte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 07/05/2024

Il Responsabile del Servizio

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 07/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.02	1050	2024	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
114	347	976,00	0	0,00

Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.02	1050	2025	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
114	25	1.464,00	0	0,00

Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.02	1050	2026	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
114	11	1.464,00	0	0,00

Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.02	1050	2027	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
114	4	488,00	0	0,00

